

Azione Cattolica Italiana
Arcidiocesi di Udine
ATTO NORMATIVO DIOCESANO¹

CAP. 1 – L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine

L’Atto Normativo Diocesano

L’Atto Normativo diocesano disciplina ed orienta l’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine, nel quadro dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e del Regolamento Nazionale di attuazione.

L’Associazione Diocesana

L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine riunisce tutti i laici dell’Arcidiocesi di Udine che aderiscono all’Azione Cattolica Italiana tramite le associazioni parrocchiali, interparrocchiali e foraniali.

L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine ha sede a Udine in via Treppo n. c. 3.

L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine è legalmente rappresentata dal presidente diocesano, nominato dall’Arcivescovo in conformità all’art. 22 dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana.

Scelte qualificanti dell’AC diocesana

L’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine, assumendo come proprio il fine dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, si propone quale strumento al servizio della persona nel suo cammino di crescita umana e cristiana. Nelle sue espressioni parrocchiali, foraniali, diocesana e nei gruppi associativi, essa intende diventare un luogo accogliente e familiare di crescita umana e cristiana offrendo ai propri soci, ai simpatizzanti ed all’intera comunità opportunità concrete di condivisione, di confronto,

¹ Approvato dall’assemblea diocesana del 23 gennaio 2005 e, su delega dell’assemblea, sentite le osservazioni del Consiglio Nazionale, emendato ed approvato dal Consiglio diocesano il 10 novembre 2007.

di preghiera, ponendosi al servizio delle diverse dimensioni della vita cristiana, dall'evangelizzazione all'impegno sociale.

CAP. 2: Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine

Adesione

Attraverso l’adesione libera e consapevole, la persona esprime la volontà di far parte dell’Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita della Azione Cattolica Italiana dell’Arcidiocesi di Udine.

La richiesta di adesione esplicita la condivisione delle finalità che qualificano l’Azione Cattolica Italiana.

L’adesione può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno, nelle associazioni parrocchiali, interparrocchiali e foraniali, secondo le modalità fissate dal consiglio diocesano. Essa viene rinnovata annualmente. Il giorno 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, si celebra la “festa dell’Adesione”.

Coloro che intendono associarsi all’Azione Cattolica Italiana in assenza di un’associazione parrocchiale, interparrocchiale o foraniale, possono farlo nell’associazione “San Clemente”, con sede presso il Centro diocesano, che - strutturata secondo le medesime modalità di una associazione parrocchiale - consente di vivere l’esperienza associativa nell’attesa della costituzione di un’associazione parrocchiale, interparrocchiale o foraniale.

Partecipazione

La partecipazione dei soci alla vita associativa si realizza nella corresponsabilità. Il socio può formulare proposte in ordine alla vita associativa, offrire la propria collaborazione nel realizzare gli orientamenti associativi, ed esprimere, secondo le modalità previste, il proprio voto. Il diritto di voto è personale e non può essere delegato e si esercita a condizione di aver compiuto il quattordicesimo anno di età.

Sono eleggibili a cariche elettive tutti coloro che – al momento della definizione delle candidature – abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non manifestino incompatibilità, secondo quanto indicato dal Regolamento Nazionale.

Il sacerdote assistente, nominato dall’Arcivescovo, esercitando il proprio servizio ministeriale, condivide la vita ed il quotidiano impegno dell’associazione e ne promuove l’unità; egli partecipa – nei limiti delle

possibilità – alle riunioni dell'Associazione, alle Assemblee, alle riunioni dei Consiglio e della Presidenza.

CAP. 3: Articolazione dell'Associazione diocesana dell'Arcidiocesi di Udine

Articolazioni territoriali

L'associazione diocesana dell'Arcidiocesi di Udine si articola in associazioni parrocchiali, interparrocchiali e foraniali e può dar vita, nel suo ambito, a gruppi che, operando nell'ambito di specifiche esperienze, contribuiscono alla missione propria dell'Associazione.

Associazioni parrocchiali, interparrocchiali e foraniali

L'associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.

L'associazione interparrocchiale o foraniale, promossa con il parere favorevole del consiglio diocesano, è costituita da soci appartenenti a più parrocchie dove le realtà e necessità lo consigliano ed ha la stessa natura e struttura dell'associazione parrocchiale.

Gruppi e movimenti d'ambiente

I gruppi e le presenze d'ambiente possono essere costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. Essi devono avere carattere di stabilità.

Relazioni con FUCI, MEIC e MEIAC

L'Associazione Diocesana, per tramite del Presidente o di un suo delegato, cura e mantiene i rapporti con la FUCI, il MEIC e il MEIAC.

Un delegato della FUCI, MEIC e MEIAC partecipa alle sedute del Consiglio Diocesano.

CAP. 4: Ordinamento delle associazioni parrocchiali

Assemblea parrocchiale di Ac

L'assemblea parrocchiale di Ac è costituita da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. L'Assemblea parrocchiale viene convocata dal presidente parrocchiale obbligatoriamente all'inizio di ogni triennio in seduta elettiva, per eleggere i membri del Consiglio parrocchiale.

Il numero dei componenti del Consiglio parrocchiale viene determinato dall'Assemblea e non può essere inferiore a tre.

L'elezione dei componenti del Consiglio avviene con scrutinio segreto, con unica preferenza, senza predisposizione di liste.

Il numero dei delegati all'Assemblea diocesana, eletti dall'Assemblea parrocchiale, è determinato sulla base del numero complessivo dei soci, adulti giovani e ragazzi:

Fino a 10 soci: 1 delegato

Da 11 a 20 soci: 2 delegati

Da 21 a 30 soci: 3 delegati

Da 31 a 40 soci; 4 delegati

Oltre 40 soci: 5 delegati.

L'Assemblea parrocchiale può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia necessario.

L'Assemblea parrocchiale straordinaria può essere richiesta dal Consiglio parrocchiale, con una maggioranza dei due terzi dei componenti, o da almeno un terzo dei soci.

Consiglio parrocchiale di Ac

Il Consiglio parrocchiale di Ac è costituito da almeno tre membri.

Il Consiglio parrocchiale, con scrutinio segreto e preferenza unica, propone al Vescovo il Presidente parrocchiale.

Il consiglio parrocchiale assume la responsabilità della vita e dell'attività dell'associazione parrocchiale di fronte al parroco, all'Arcivescovo ed all'assemblea parrocchiale.

Presidente parrocchiale di Ac

Il Presidente parrocchiale è nominato dall'Arcivescovo, su designazione del Consiglio parrocchiale.

E' responsabile dell'attività ordinaria dell'associazione parrocchiale e della sua unità.

Presiede il Consiglio parrocchiale e l'Assemblea parrocchiale.

Mantiene i contatti con il Consiglio pastorale parrocchiale e foraniale.

CAP. 5: Ordinamento dell'Associazione diocesana dell'Arcidiocesi di Udine

Assemblea Diocesana

L'Assemblea diocesana viene obbligatoriamente convocata dal presidente diocesano all'inizio di ogni triennio in seduta elettiva, per eleggere i membri del Consiglio diocesano.

Inoltre, essa può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia reso necessario al fine di deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana dell'Arcidiocesi di Udine, in armonia con gli orientamenti dell'Azione Cattolica Italiana oppure al fine di discutere ordini del giorno di rilevante importanza per l'associazione diocesana.

L'Assemblea diocesana straordinaria può essere richiesta dal Consiglio diocesano, con una maggioranza dei due terzi dei componenti effettivi, o dalla metà più uno dei presidenti delle associazioni costituite.

L'assemblea diocesana è così costituita:

- dai Presidenti delle singole associazioni costituite;
- da un numero di soci compreso fra 1 e 5 per ciascuna associazione, a seconda della consistenza numerica della stessa, eletti dall'Assemblea parrocchiale a scrutinio segreto e con preferenza unica;
- dai membri del Consiglio diocesano;
- da tre rappresentanti per ciascun gruppo o movimento dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituito nell'Arcidiocesi di Udine.

I lavori dell'Assemblea sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti.

Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'associazione diocesana, di fronte all'Assemblea ed all'Arcivescovo.

Il Consiglio diocesano viene eletto dall'Assemblea diocesana convocata in seduta elettiva.

Ogni settore ed articolazione può presentare una propria lista di candidati e risultano eletti i 15 candidati che ottengono il maggior numero di voti: in ogni caso, devono esservi almeno tre rappresentanti per settore e/o articolazione.

Il Consiglio diocesano viene convocato dal consigliere che ha ottenuto il maggiore numero di voti ed, in caso di parità, più anziano di età entro un mese dalla sua elezione e si riunisce sotto la sua presidenza.

Nella prima riunione propone all'Arcivescovo, con elezione a scrutinio segreto ed unica preferenza, tre nomi per la nomina a Presidente diocesano.

Nominato il Presidente diocesano, il Consiglio diocesano, convocato da quest'ultimo:

- può cooptare, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre consiglieri, oltre agli eventuali eletti nel Consiglio Nazionale, che sono designati membri di diritto;
- elegge, al proprio interno, a scrutinio segreto e con doppia preferenza (una per i giovani e una per gli adulti), due vicepresidenti;
- elegge, al proprio interno, a scrutinio segreto e con preferenza unica, il responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi;
- elegge, su proposta del Presidente diocesano, il segretario e l'amministratore, anche esterni al Consiglio.

Non vi è incompatibilità fra le cariche di amministratore e segretario.

Il Consiglio diocesano si riunisce ogni qual volta sia necessario, su iniziativa del Presidente diocesano.

E' possibile che le sedute del Consiglio diocesano siano allargate ai Presidenti parrocchiali, che vi partecipano con voto consultivo.

Il Consiglio diocesano approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Presidente diocesano

Il Presidente diocesano, nominato dall'Arcivescovo su proposta del Consiglio diocesano, presiede il Consiglio, la Presidenza e l'Assemblea diocesana.

Rappresenta, personalmente o tramite un suo delegato, l'associazione negli organismi diocesani.

E' responsabile dell'attività ordinaria dell'associazione diocesana e della sua unità.

Mantiene i contatti con l'Arcivescovo, con il Consiglio pastorale diocesano e con gli altri organismi pastorali della Arcidiocesi.

Propone al consiglio diocesano i nomi dei consiglieri da cooptare – fino ad un massimo di tre - e la nomina del segretario e dell'amministratore diocesano.

Presidenza diocesana.

La presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano e dai due vicepresidenti di settore, dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal segretario, dall'amministratore e dall'assistente ecclesiastico.

Alle riunioni di presidenza partecipano – a discrezione del presidente - i responsabili di gruppi, movimenti ed associazioni costituite, qualora vi sia motivata necessità.

Comitato per gli affari economici

Il Comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore Diocesano, che lo presiede, e da due componenti eletti dal Consiglio Diocesano, su proposta del Presidente, tra soci con competenze economiche e finanziarie.

Il Comitato collabora con l'Amministratore Diocesano e relazione al Consiglio sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Altri organismi

Qualora si presentasse la necessità, su proposta del Consiglio diocesano, possono costituirsi gruppi di lavoro (équipe) con compiti operativi finalizzati a progetti specifici.

CAP. 6: Disposizioni amministrative

La responsabilità dell'amministrazione dell'Azione Cattolica diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore.

Ciascun socio contribuisce personalmente al finanziamento delle attività dell'Associazione diocesana. La quota viene versata annualmente, di norma contestualmente alla richiesta di adesione.

La quota associativa viene stabilita, anno per anno, dal consiglio diocesano sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale.

Associazioni parrocchiali, interparrocchiali e foraniali

Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Stato e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

CAP 7: Norme finali e transitorie

Le modifiche all'Atto Normativo diocesano

Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Per la prima approvazione, l'Assemblea diocesana dà mandato al Consiglio Diocesano di recepire eventuali richieste di integrazione formulate dal Consiglio Nazionale.

Lo scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione diocesana viene deliberato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte dell'Arcivescovo.

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.